COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI O SEQUESTRATI ALLE MAFIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 19 del 27.04.2018

Indice

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2 - PRINCIPI

Articolo 3 - ELENCO SPECIALE

Articolo 4 - AFFISSIONE DI UNA TARGA E INTITOLAZIONE A VITTIME DI MAFIA DEL BENE CONFISCATO

Articolo 5 - ENTI BENEFICIARI

Articolo 6 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA' E ORGANO COMPETENTE

Articolo 7 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Articolo 8 - NOMINA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEL CONCESSIONARIO

Articolo 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 10 - DURATA

Articolo 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Articolo 12 – CONTROLLI

Articolo 13 – DECADENZA

Articolo 14 - REVOCA

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alle mafie, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.
- Il Comune di Palazzolo Sull'Oglio, in conformità alle finalità di cui all'art. 48 comma 3 lett. C) D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. promuove l'utilizzazione ai fini sociali (ivi comprese imprese giovanili, start-up innovative, laboratori, realtà che creino opportunità lavorative eccetera) dei beni confiscati alle mafie facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio, soltanto in quanto non siano destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del Comune.

ART. 2 - PRINCIPI

- Il Comune di Palazzolo Sull'Oglio, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1) del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
- Con deliberazione di Giunta sono individuati, in concreto, gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo tra gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.
- Con medesima deliberazione di Giunta, di cui al precedente comma 2, viene individuato all'interno del settore competente un Responsabile a cui viene affidata la gestione dei singoli beni confiscati, preposti al perseguimento dell'obbiettivo stesso.
- La Giunta provvede a comunicare nella prima seduta utile di Consiglio Comunale l'avvenuta assegnazione dell'immobile.

ART. 3 - ELENCO SPECIALE

- È istituito l'elenco Speciale dei Beni Immobili Confiscati alle Mafie, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale, ai fini della pubblicità prescritta dal vigente codice delle leggi antimafia. L'elenco speciale suddetto viene pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Comune e vi deve rimanere permanentemente.
- Il Responsabile competente cura la tenuta dell'elenco

speciale ed il suo costante aggiornamento, con l'indicazione delle vicende riguardanti l'assegnazione attuale di ciascuno dei beni iscritti comprendenti per singolo bene la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica ed il valore.

• Per ogni singolo immobile verrà pubblicato nella medesima sezione del sito istituzionale del Comune di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di confisca o la generalità del provvedimento di confisca, ove questi elementi siano reperibili, anche presso altri Enti (Autorità Giudiziaria, Prefettura e/o Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC)

ART. 4 - AFFISSIONE DI UNA TARGA E INTITOLAZIONE A VITTIME DI MAFIA DEL BENE CONFISCATO

•Al fine di garantire la maggior evidenza pubblica sulla provenienza del bene, sullo stesso va affissa una targa di ampia visibilità dall'esterno, quando la posizione del bene lo consente, sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Palazzolo Sull'Oglio in alto al centro, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alle mafie, ora patrimonio del Comune di Palazzolo Sull'Oglio".

•Le operazioni di affissione dovranno essere ufficializzate con una cerimonia pubblica in presenza dei rappresentanti delle Istituzioni.

•Di tale cerimonia verrà data preventiva comunicazione alle scuole.

•Con deliberazione di Giunta saranno individuate una o più vittime delle criminalità organizzate di stampo mafioso, anche in ambito locale, i cui nominativi verranno citati con una targa preceduti dall'espressione "in memoria di" e seguiti dalla data di nascita e di morte; con la stessa deliberazione di Giunta potranno essere aggiunte altre frasi alla targa citata in memoria della/e vittima/e cui viene intitolato il bene confiscato.

ART.5 - ENTI BENEFICIARI

•I beni di cui all'articolo 1, che non siano stati de stinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

•Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, né quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

• Non possono altresì concorrere alla concessione quegli organismi che siano sorti nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del bando di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA' E ORGANO COMPETENTE

- I beni sono concessi agli Enti di cui al precedente art. 5 a titolo di comodato ai sensi dell'art. 1803 e ss. c.c., per il perseguimento degli scopi in concreto individuati per ciascun bene con la deliberazione di Giunta comunale.
- Con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente sono individuati gli enti concessionari.
- I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposita convenzione.

ART. 7 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

- La scelta del concessionario avviene mediante selezione pubblica espletata da una Commissione costituita secondo il successivo art. 8; il Responsabile del settore competente, rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico, contente ogni elemento di identificazione del bene, l'esatta indicazione dell'interesse che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa nonché l'individuazione dei criteri e dei parametri per la assegnazione dei punteggi ai singoli progetti presentati al fine di determinare una graduatoria finale.
- L'avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio On Line e sul sito web del Comune per almeno 45 giorni consecutivi.
- La scelta del terzo concessionario viene assunta, sulla base di una valutazione comparativa mirata all'individuazione della migliore proposta progettuale tesa all'impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di assegnazione, per il perseguimento dell'interesse pubblico preventivamente delineato nell'avviso pubblico; la valutazione tiene anche conto dell'idoneità della struttura organizzativa dell'Ente concorrente all'attuazione della proposta progettuale avanzata.
- Ove sia possibile, in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene, e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso di un medesimo bene a più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.
- L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati.

- Sono escluse dall'assegnazione di beni oggetto del presente regolamento enti o associazioni che si siano rese responsabili di occupazioni abusive e iniziative in contrasto con le leggi vigenti in materia di occupazione abusiva.
- Il provvedimento di concessione del bene viene pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

ART. 8 - NOMINA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE PER LA SELEZIO- NE PUBBLICA DEL CONCESSIONARIO

- La Commissione verrà nominata dal Segretario Generale con l'individuazione di 3 componenti; della commissione farà parte anche il segretario generale o suo sostituto con funzione di Presidente.
- Non deve intercorrere alcun rapporto di collegamento, controllo, parentela o affinità, conflitto di interesse con i fondatori, i soci e amministratori dei soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione ed i membri della commissione.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il concessionario è tenuto:
  - a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
  - all'impiego e/o all'eventuale recupero strutturale e funzionale e/o all'adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, qualora tali interventi siano necessari per la realizzazione delle attività previste nel bando per l'assegnazione del bene;
  - a tenere costantemente informato dell'attività svolta l'Ente concedente, anche a semplice richiesta di quest'ultimo;
  - a stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
  - a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
  - a rispettare, nella conduzione delle attività cui è obbligato, le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
  - a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;

- ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
- a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale; nonché elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso. • Alla verifica del rispetto del comma 1 da parte del concessionario provvederà l'Ufficio competente individuato con deliberazione dalla giunta Comunale ai sensi del precedente art. 2.

ART. 10 - DURATA

- La durata è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato, nonché alle risorse economiche che si ipotizzano necessarie per consentire il riutilizzo del bene, ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario.
- La concessione può essere rinnovata dal responsabile del settore, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito previo monitoraggio sull'effettività del riutilizzo ai fini sociali del bene concesso.
- La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per eccezionali motivazioni di interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura, con termine di preavviso al conces- sionario di almeno 6 (sei) mesi.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione e né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, pena la decadenza di qualsiasi diritto, con risarcimento dei conseguenti danni a favore dell'Amministrazione.

ART. 12 - CONTROLLI

1. E' rimesso al Responsabile competente ai sensi dell'art. 2 comma 3, anche attraverso la Polizia Locale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché il rispetto delle finalità per il cui il bene è stato concesso. A tale scopo, il Responsabile può, in ogni momento, procedere ad ispezioni ed accertamenti d'ufficio presso il concessionario ed alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione all'ente concessionario. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

ART. 13 - DECADENZA

•La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

•La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità di preventiva contestazione, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- qualora dalle informazioni acquisite dalla Prefettura, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
- qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della l. 159/2011 e ss.mm.ii., la concessione;
- qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. 9;
- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- La decadenza viene comunicata al concessionario dal Responsabile competente, per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene.

ART. 14 - REVOCA

- La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizzi, in tutto o in parte il bene ovvero non utilizzi il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento mafioso.
- La revoca viene disposta e comunicata al concessionario, dal Responsabile del settore competente, per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene.